



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

## **Consiglio Nazionale FNOMCeO 20 febbraio 2026**

### **Ordine del Giorno**

#### **Il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri,**

riunito in data 20 febbraio 2026, in relazione ai fatti accaduti il 12 febbraio 2026 presso l'Ospedale di Ravenna, che hanno comportato perquisizioni in un reparto ospedaliero e l'iscrizione nel registro degli indagati di otto medici per attività certificativa connessa alla valutazione di idoneità sanitaria al trattenimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).

**RICHIAMATA** la mozione del Comitato Centrale FNOMCeO del 20 Novembre 2024 evidenzia quanto segue:

#### **1. L'atto medico è presidio costituzionale**

L'articolo 32 della Costituzione definisce la salute come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività".

Il medico, nell'esercizio di diagnosi, prognosi e certificazione, non svolge una funzione accessoria o amministrativa, ma attua direttamente il diritto fondamentale di tutela della salute.

La Corte costituzionale (sentenze n. 282/2002, n. 338/2003, n. 169/2017) ha stabilito che non è ammissibile un sindacato meramente politico o finanziario sulle prescrizioni mediche, poiché la discrezionalità legislativa incontra il limite delle acquisizioni scientifiche sulle quali si fonda l'arte medica.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 8254/2011) ha ribadito che il medico deve perseguire unicamente la cura del malato e che non è consentito anteporre la logica economica o estranea alla tutela della salute.

L'autonomia del giudizio clinico rappresenta pertanto una garanzia per il cittadino e la società.



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

## **2. La certificazione sanitaria è parte integrante dell'atto medico.**

La valutazione di inidoneità sanitaria al trattenimento nei CPR costituisce atto medico a tutti gli effetti.

Essa si fonda su rilievi clinici oggettivi, valutazioni prognostiche e include la diretta responsabilità personale del medico.

Il medico non autorizza provvedimenti amministrativi e non esercita funzioni di ordine pubblico.

Il medico attesta lo stato di salute e le eventuali condizioni di incompatibilità sanitaria.

Attribuire all'atto medico una funzione di legittimazione o di garanzia della sicurezza significa alterarne la natura e compromettere la separazione delle funzioni su cui si fonda lo Stato di diritto.

La tutela della salute compete al medico.

La sicurezza pubblica compete alle Forze dell'Ordine.

## **3. La tutela dei soggetti fragili è obbligo deontologico e costituzionale**

L'articolo 32 del Codice di Deontologia Medica impone al medico di tutelare le persone in condizioni di vulnerabilità o fragilità quando ritiene che l'ambiente in cui vivono non sia idoneo a proteggere la loro salute, dignità e qualità di vita.

La tutela della salute non dipende dalla condizione amministrativa della persona, ma è strettamente correlata al rispetto della dignità che si deve ad ogni persona, a prescindere dal suo status giuridico e sociale.

## **4. Le modalità operative e il rispetto istituzionale**

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO, nel ribadire la piena fiducia nell'operato della Magistratura e nel principio di presunzione di innocenza, evidenzia come tali interventi devono tener conto del peculiare contesto sanitario in quanto incidono in un sistema dove la fragilità e la sofferenza si sposano con il fondamentale diritto alla salute.

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO:

### **RIBADISCE**

la netta distinzione tra funzione sanitaria e funzione di sicurezza



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

## **EVIDENZIA**

la necessità di rivedere l'intera procedura relativa al trasferimento in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) nonché la valutazione clinica del medico che deve riguardare esclusivamente lo stato di salute dell'individuo e non costituire atto autorizzativo

## **ESPRIME**

condivisione e solidarietà agli OMCEO della Regione Emilia-Romagna.

Roma, 20 febbraio 2026